

Termini e modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 5878 del 28/11/2016

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne" (di seguito "Piano regionale") prevede, al punto 2.2, tra le finalità strategiche, lo sviluppo di Reti interistituzionali antiviolenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l'incremento del numero dei centri antiviolenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.

Obiettivo regionale è quello di incrementare il sistema di "rete aperta" che veda la presenza dei soggetti istituzionali essenziali, così come indicati al punto 3.2.1 del Piano regionale, e in grado di incrementare il numero dei centri antiviolenza.

Così come previsto all'articolo 6 (Lavoro in rete) dell'Intesa Stato-Regioni e dal Piano regionale, l'istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza sono regolate da appositi protocolli o accordi territoriali coordinati da Comuni capifila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.

Nell'ottica dell'estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale, la Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza su tutto il territorio regionale, nonché l'incremento del numero dei centri antiviolenza quali nodi essenziali delle Reti territoriali antiviolenza. Il sostegno alle reti avverrà attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15, l. 241/90 con i comuni capifila.

La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a sostenere due tipologie di interventi:

Tipologia A) Promuovere **nuove Reti territoriali** interistituzionali antiviolenza, coordinate da Comuni capifila che non abbiano in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016

Tipologia B) Promuovere la nascita di **nuovi centri antiviolenza** all'interno di Reti territoriali interistituzionali già esistenti e già attivate sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai sensi dell'art. 5 bis della **legge 119/2013**
- **l.r. 3 luglio 2012, n. 11**, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»
- **d.c.r. 10 novembre 2015, n. 894**, «Determinazione in ordine alla proposta del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» e suo allegato 1, «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e

contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»

- **intesa Stato-Regioni 27 novembre 2014**, «Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 24 luglio del 2014»

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

A.3.1 - Soggetti che possono presentare la domanda

Date le tipologie A) e B) di cui al precedente punto A.1 del presente invito, possono presentare la domanda di partecipazione:

sulla tipologia A): attivazione nuove reti anti violenza

Possono presentare la domanda di partecipazione i **comuni** che non hanno in corso accordi di collaborazione ex art.15 della legge 241/1990 con la Regione Lombardia per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale anti violenza sulla base delle dd.g.r n. 4046 del 18/9/2015, n. 5782 del 8/11/16 o n. 4955 del 21/3/2016.

I comuni di cui sopra possono essere:

- capofila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza che coinvolgano una **popolazione complessiva uguale o superiore a 100.000 (centomila) abitanti**;
- capofila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza che coinvolgono **almeno due ambiti distrettuali** vigenti per i Piani di Zona 2015/2017, **indipendentemente dal numero di abitanti**.

sulla tipologia B): incremento numero di centri anti violenza all'interno delle reti già attive

Possono presentare la domanda i **comuni** che abbiano già in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione ex art.15 della legge 241/1990 con la Regione Lombardia, sulla base delle dd.g.r. n. 4046 del 18/09/2015, n. 5782 del 8/11/16 o n. 4955 del 21/03/2016, per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale anti violenza e che debbano incrementare il numero di centri anti violenza presenti sul loro territorio.

A.3.2 - Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali e dei soggetti coinvolti

Le Reti territoriali interistituzionali anti violenza, sulla base di quanto previsto dal "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", al punto 3.2, devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Avere stipulato uno specifico **protocollo d'intesa** tra i soggetti componenti la Rete territoriale interistituzionale anti violenza. All'interno del protocollo devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti sottoscrittori in riferimento alle finalità del protocollo di intesa. Deve inoltre prevedere le modalità di governance della Rete da parte del Comune capofila.
- 2) È **condizione indispensabile** la **presenza** di:
 - un **comune** in qualità di capofila della Rete territoriale Interistituzionale;
 - uno o più **centri anti violenza** in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - almeno una **casa rifugio** in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - soggetti del **sistema socio-sanitario** (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti di diritto privato accreditati);
 - almeno un soggetto in rappresentanza delle **forze di pubblica sicurezza** (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).

I Centri anti violenza e le Case rifugio coinvolti nelle azioni progettuali dovranno garantire:

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- la presenza di un'équipe multidisciplinare composta da personale anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata e multidimensionale sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico;
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.);
- il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico, attraverso l'utilizzo del sistema informatico O.R.A. fornito dalla Regione Lombardia;
- di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. Pl.U.s. (Spousal Assault Risk Assessment Plury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

A.4 SOGGETTI DESTINATARI

Donne che si rivolgono o sono già accolte dai centri antiviolenza per avviare o portare avanti un percorso di fuoriuscita dalla violenza, ivi compresi la protezione nelle case rifugio, il reinserimento sociale ed economico e l'accompagnamento all'autonomia abitativa.

A.5 SOGGETTI GESTORI

Alle ATS viene demandata la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi e più precisamente:

- Istruttoria e verifica dei requisiti formali delle domande presentate dai comuni capofila ed eventuale richiesta di integrazioni;
- Trasmissione alla Regione Lombardia dell'elenco dei progetti in possesso dei requisiti formali;
- Gestione dell'attività amministrativa e contabile secondo le procedure e le modalità previste dalla Regione Lombardia.

A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2016 per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a **€ 1.328.200,34** provenienti dal *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai sensi dell'art. 5 bis della legge 119/2013.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse di cui al precedente punto A.6, ammontanti a **€ 1.328.200,34** e provenienti dal *Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*, sono state ripartite tra le ATS sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato C) della d.g.r. n. 5878 del 28/11/16 e verranno erogate sotto forma di contributo regionale a fondo perduto.

Il contributo regionale per il sostegno alle azioni e proposte di intervento oggetto dell'accordo di collaborazione non potrà in ogni caso superare la somma di:

Tipologia A - Nuove Reti antiviolenza: **€ 100.000,00**

per ciascuna nuova rete anti violenza

Tipologia B - Nuovi Centri anti violenza: € 60.000,00
per ciascun nuovo centro anti violenza

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

B.2.1 - Caratteristiche delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione

Le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione tra Regione e comuni capifila delle Reti, per entrambe le tipologie, A e B, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- attivazione o incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e alle/ai loro eventuali figli/e minori;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

B.3.1 Spese ammissibili

I servizi e le attività oggetto dell'accordo di collaborazione devono essere attivate direttamente dal Comune che ha sottoscritto l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e assicurino la massima partecipazione.

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Alle/ai volontari/e potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto dall'Ente di appartenenza, entro limiti precedentemente stabiliti dalle stesse (art. 2, commi 1,2,3, l. 266/1991).

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa per i **progetti di tipologia A**, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- Retribuzioni e oneri per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordinamento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal Comune capofila o dai partner (max. 15% del contributo);
- Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri anti violenza e delle case rifugio;
- Costo per l'ospitalità delle donne messe in protezione;
- Costi di comunicazione e formazione (**max. 10 % del contributo**);
- Spese sostenute per l'affitto delle sedi dei Centri anti violenza;
- Spese generali dei centri anti violenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze, rimborso viaggi;
- Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a € 516,46), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (**max. 3% del contributo**).

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire **dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione**.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa per i **progetti tipologia B**, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- Retribuzioni e oneri per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordinamento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal Comune capofila o dai partner (max. 5% del contributo);
- Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- Costo per l'ospitalità delle donne messe in protezione;
- Costi di comunicazione e formazione (**max. 10 % del contributo**);
- Spese sostenute per l'affitto delle sedi dei Centri antiviolenza;
- Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze e rimborso viaggi;
- Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a **€ 516,46**), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (**max. 3% del contributo**).

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire **dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione**.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto A.3.1 inviano alle ATS di riferimento la "Domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (allegato B), e la "Scheda tecnica" (allegato B1 per i progetti di tipologia A; e allegato B2 per i progetti di tipologia B) contenente le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante del comune che la presenta. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'invito potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal d.p.c.m. del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione dalla Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 (allegato B) e la scheda tecnica (allegato B1 per i progetti di tipologia A; e allegato B2 per i progetti di tipologia B), firmata come sopra indicato e corredata di tutti gli allegati **dev'essere inviata all'ATS di riferimento** esclusivamente tramite **posta elettronica certificata, entro il 30 giugno 2017**.

Alla domanda e alla scheda tecnica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Uno specifico protocollo d'intesa di costituzione della Rete territoriale interistituzionale in corso di validità, avente come finalità il sostegno alle donne vittime di violenza con le caratteristiche di cui al punto 3 del presente allegato. **Per i progetti di tipologia B**, il protocollo d'intesa di Rete deve essere integrato con il/i nuovo/i centro/i antiviolenza.
2. I verbali delle assemblee dei sindaci dei piani di zona o le delibere in caso di Comuni singoli di adesione al protocollo d'intesa.
3. Il verbale dell'incontro della Rete territoriale, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti, da cui si evinca la condivisione delle proposte progettuali previste dalla Scheda Tecnica;
4. L'atto amministrativo con cui il Comune capofila approva la presentazione della domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e la Scheda Tecnica, contenete le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del d.p.r. 642/1972, all. b), art. 16.

Elenco delle ATS

Agenzia	Indirizzo PEC	Telefono
ATS della Montagna - Sondrio	protocollo@pec.ats-montagna.it	0342/555111
ATS di Brescia - Brescia	protocollo@pec.ats-brescia.it	030/38381
ATS della Brianza - Monza	protocollo.aagg@aslmb.it	039/2384.1
ATS della Val Padana - Mantova	protocollo@pec.ats-valpadana.it	0376/334.1 (Mantova) 0372/497.1 (Cremona)
ATS di Pavia - Pavia	protocollo@pec.ats-pavia.it	0382/431.1
ATS di Bergamo - Bergamo	protocollo.generale@ats-bg.it	035/385111
ATS dell'Insubria - Varese	protocollo@pec.ats-insubria.it	0332/277111 (Varese) 031/370111 (Como)
ATS Città Metropolitana di Milano	protocollogenerale@pec.ats-milano.it	02/8578.1

C.2. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

I Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto 1 inviano alle ATS di riferimento la "Domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (allegato B), e la "Scheda tecnica" (allegato B1 per i progetti di tipologia A; e allegato B2 per i progetti di tipologia B) contenente le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia.

L'ATS verifica la presenza dei requisiti formali delle domande di cui ai punti A.3 e C.1 del presente allegato e procede a eventuali richieste di integrazione.

L'ATS trasmette alla Regione Lombardia l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzi l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali, al fine di permettere alla Regione Lombardia di attivare con ciascun comune capofila l'analisi condivisa.

La Regione Lombardia convoca la Cabina di regia regionale interdirezionale, che incontrerà i comuni per l'analisi condivisa del progetto e per l'assegnazione delle risorse.

Al termine dell'analisi condivisa verrà sottoscritto un verbale di condivisione delle azioni progettuali proposte, che saranno oggetto dell'accordo di collaborazione, e verrà definita l'entità del finanziamento concedibile.

La Regione Lombardia approverà con apposito decreto l'elenco dei comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali con i quali verrà sottoscritto un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n.5878 del 28/11/2016.

C.3. ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del processo

Entro il 31 luglio 2017 le ATS provvedono all'esame delle domande pervenute al fine di verificare il possesso dei requisiti formali per l'ammissione, la presenza degli allegati elencati al precedente punto C.1, provvedendo eventualmente alla richiesta di integrazioni documentale.

Le integrazioni documentali dovranno pervenire all'ATS di riferimento entro i sette giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Indi trasmettono alla Regione Lombardia, come indicato al punto 6, allegato A) della d.g.r. 5878, l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzia l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali.

C.3.b Verifica dell'ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- presentate oltre il 30 giugno 2017;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto A.3.1;
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente punto C.1;
- prive della scheda tecnica;
- per la **TIPOLOGIA A** presentate da Comuni che hanno già in atto accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito delle d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e n. 4955 del 21/03/2016 in caso di domanda;
- per la **TIPOLOGIA B**, presentate da Comuni che non hanno in atto accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito delle d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e n. 4955 del 21/03/2016.

C.3.c Valutazione delle domande

Ai fini della valutazione di merito delle domande pervenute, la Regione Lombardia istituirà un'apposita Cabina di regia interdirezionale, governata da Regione Lombardia, per assicurare una governance omogenea degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne con la finalità di analizzare la validità tecnica delle proposte progettuali.

La Cabina di regia incontrerà ogni Comune per l'esame congiunto delle azioni progettuali presentate, sulla base dei requisiti di merito indicati al precedente punto B.2.1.

Il processo negoziale si concluderà **entro il 29 settembre 2017** con la sottoscrizione del verbale di condivisione oggetto dell'accordo di collaborazione da parte della Regione e del comune capofila interessato.

Successivamente, entro il **17 ottobre 2017** il comune capofila dovrà trasmettere l'atto amministrativo di approvazione della proposta progettuale così come condivisa con la Regione Lombardia.

La domanda decade:

- per la mancata sottoscrizione del verbale di condivisione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia di cui al punto C.2;
- per la mancata trasmissione dell'atto amministrativo del Comune capofila di approvazione della proposta progettuale (scheda tecnica) a seguito della condivisione con la Regione Lombardia.

C.3.d Integrazione documentale

In questa fase del procedimento non sono previste integrazioni documentali. Per le integrazioni in fase istruttoria, vedere il precedente punto C.3.a.

C.3.e Concessione delle agevolazioni e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Concessione delle agevolazioni

Per la realizzazione delle azioni oggetto dell'accordo di collaborazione, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale, un contributo che viene erogato in due fasi successive:

1. Il 60% delle risorse verrà concesso a seguito della condivisione della scheda tecnica progettuale presentata dal Comune, oggetto dell'accordo di collaborazione;
2. La restante quota delle risorse, pari al 40%, verrà concessa a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

Comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La Regione Lombardia, con apposito atto amministrativo, pubblicherà l'elenco dei comuni con i quali sottoscriverà l'accordo di collaborazione e l'entità del contributo assegnato. L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale.

C.4. MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

C.4.a Adempimenti post-concessione

A seguito della pubblicazione dell'elenco dei comuni con i quali verrà sottoscritto l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione degli interventi oggetto del presente invito, i comuni interessati dovranno sottoscrivere con la Regione l'accordo di collaborazione costituito dall'allegato B) alla d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

C.4.b Modalità e tempi della concessione dell'agevolazione

L'agevolazione concessa sarà erogata in due diverse *tranches*.

L'erogazione della prima tranche verrà liquidata a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione da parte di entrambi i contraenti, che dovrà avvenire entro il **30 ottobre 2017**.

La Regione Lombardia comunicherà all'ATS di riferimento l'avvenuta sottoscrizione e quest'ultima liquiderà la prima tranche del contributo, pari al **60%** del totale del contributo assegnato, **entro il 15 novembre 2017**.

La seconda tranche a saldo, pari al 40% del contributo assegnato, sarà erogata a seguito dell'esame della rendicontazione di seguente punto C4.c del presente documento.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre il termine del **30 ottobre 2018** e secondo le modalità previste dall'allegato C), "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione sottoscritti da Regione Lombardia e i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza", al decreto di approvazione del presente invito. Le spese sostenute dovranno essere saldate e certificate entro il termine di presentazione della rendicontazione, fissato al **30 novembre 2018**.

A dimostrazione degli interventi realizzati, il Comune invierà alle ATS e alla Regione Lombardia, unitamente alla richiesta di saldo, la relazione tecnica finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate. Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati tutti i documenti indicati nell'allegato C) "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione sottoscritti da Regione Lombardia e i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza" al decreto di approvazione del presente invito.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I comuni beneficiari delle agevolazioni previste dal presente invito si impegnano a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite e descritte nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della Rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione a Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare a Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Cabina di Regia regionale interdirezionale possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti rapporti con Regione Lombardia e l'ATS competente e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato.

D.2 DECADENZE, REVOCHE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La decadenza dal contributo può aver luogo nei seguenti casi:

- qualora il comune capofila comunichi di non essere più il coordinatore della Rete territoriale interistituzionale anti violenza;
- qualora uno dei nodi essenziali della Rete comunichi di non far più parte della rete stessa e non venga sostituito con soggetto rispondente agli stessi requisiti;
- qualora non venga sottoscritto o rinnovato il protocollo di rete in scadenza.

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

D.3 PROROGHE DEI TERMINI

Il presente invito non prevede possibilità di proroga dei termini. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro i termini stabiliti.

D.4 ISPEZIONE E CONTROLLI

Sono previsti controlli documentali e in loco a campione al fine di verificare la corretta conservazione dei documenti, nonché la realizzazione delle attività finanziate.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

D.5.a Monitoraggio

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

1. Numero di donne raggiunte
2. Numero di donne prese in carico
3. Numero di donne protette
4. N. di ore per servizio erogate (specificarle sulla base dei singoli servizi)
5. Numero di centri anti violenza coinvolti nelle reti
6. Numero di case rifugio coinvolte nelle reti
7. Copertura territoriale (n. di abitanti) della Rete

La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti nonché i risultati sul territorio delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, secondo le modalità e i tempi indicati nell'allegato C) del presente decreto.

La Regione Lombardia monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Anti violenza) il numero complessivo delle donne prese in carico dai Centri anti violenza in linea con quanto previsto dalla d.g.r 6008 del 19/12/2016. I Centri anti violenza, convenzionati con i Comuni capifila, dovranno aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Anti violenza).

D.5.b Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Il questionario verrà somministrato a cura delle ATS di riferimento, a cui la Regione Lombardia trasmetterà le istruzioni per la procedura.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Ilaria Marzi
Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale
Direzione generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale
Regione Lombardia

D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali relativo alla procedura prevista dal presente invito sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 della predetta norma, i dati saranno trattati dall'U.O. Azioni e misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale - Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche relative alle domande e per la corrispondenza e i contatti con i soggetti interessati. I dati saranno trattati in modo informatizzato.

Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Al titolare del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 196/03.

D.8 PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente invito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi, <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi>, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile.

Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 6553 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it.

D.9 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Entro il 30 giugno 2017: i Comuni aventi le caratteristiche di cui al punto 1 del presente allegato, devono **inviare alle ATS** di riferimento, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Comune capofila, la domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, secondo le modalità indicate al punto C.1 del presente invito.

Entro 31 luglio 2017: le ATS trasmettono alla Regione Lombardia, come indicato al punto 6, allegato A) della d.g.r. 5878 e al punto 4 del presente documento, l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzia l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali.

Entro il 29 settembre 2017: la Regione Lombardia attraverso la Cabina di regia incontrerà ogni Comune per l'esame congiunto delle azioni progettuali presentate. La Regione e il Comune capofila sottoscriveranno il verbale di condivisione oggetto dell'accordo di collaborazione.

Entro il 17 ottobre 2017: Il Comune capofila trasmette alla Regione il provvedimento amministrativo di approvazione della scheda tecnica contenente le azioni progettuali così come condivise con la Regione Lombardia.

Entro 30 ottobre 2017: sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali. La Regione comunica alle ATS l'avvenuta sottoscrizione degli accordi di collaborazione per la liquidazione della prima tranche.

Entro 15 di novembre 2017, le ATS liquidano la prima tranche, pari al 60% del contributo concesso.

Entro 31 ottobre 2018: chiusura dei progetti;

Entro 30 novembre 2018: i Comuni capifila trasmettono alle ATS di riferimento e alla Regione Lombardia la rendicontazione finale dei progetti ai fini dell'erogazione del saldo.